

STATUTO della Associazione "CON NOI (ASSOCIAZIONE PER LE CURE -----PALLIATIVE) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"-----COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE-----ART. 1) COSTITUZIONE E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) successive modifiche, l'Associazione denominata: "CON NOI (ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE) - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla denominata. "CON NOI ODV".-----ART. 2) SEDE LEGALE-----L'Associazione ha sede legale in Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli, via Risorgimento n.2 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.-----La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.----ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI----L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.-----E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate capitale fondatori, associati, lavoratori a collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.----utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.----ART. 4) FINALITA' -----L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nonchè di operatori professionali qualificati.----In particolare l'Associazione ha lo scopo di occuparsi del supporto e della gestione dei pazienti con malattia attiva, progressiva e avanzata, la cui prognosi è limitata, e dei loro familiari.-----L'associazione si prefigge di favorire lo studio, sviluppo, la ricerca e la cultura delle Cure Palliative, di la promuovere formazione, finalizzata agli dell'Associazione, di personale di tutte le discipline utili.-Premesso che:----- la Medicina Palliativa si occupa dello studio e della gestione del paziente con malattia attiva, progressiva e avanzata, e la cui prognosi è limitata;-----

- il fulcro dell'assistenza è la qualità della vita ed è quindi rivolta ai malati terminali colpiti da patologie quali cancro, aids , gravi malattie neurologiche, malattie cardiache e respiratorie, croniche e incurabili; ------- detti malati presentano un'ampia gamma di problemi e difficoltà di pertinenza di aree diverse ma interconnesse, difficoltà funzionali, sintomi fisici, difficoltà psicologiche, problemi spirituali, perdita della dignità, alle quali si aggiungono le problematiche materiali e logistiche della famiglia;------ le cure palliative sono per definizione multidisciplinari e sono svolte da équipes parimenti multidisciplinari in due ambiti integrabili:------- a domicilio, secondo i principi della "ospedalizzazione domiciliare";-------- in strutture residenziali non ospedaliere dette "hospice", in base al modello anglosassone consolidato da anni; ------ la struttura ospedaliera, destinata a malati acuti e mirata essenzialmente alla diagnosi e alla guarigione, oggi è in ogni senso inadeguata alle esigenze dei malati terminali, che necessitano di ogni tipo di assistenza e di accudimento completamente diversi.-----Tutto ciò premesso la presente associazione ha lo scopo (1) L'Associazione esercita le seguenti attività di interess generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs n. 117/2017, in particolare:-----supporta le strutture pubbliche e private attualmente esistenti per l'assistenza domiciliare ai malati terminali che si trovino nelle situazione sopra descritte; -----\* diffonde la conoscenza e la cultura delle Cure Palliative tra la popolazione del territorio comprensoriale e di tutta la regione Umbria, sensibilizzando ed informando i cittadini attraverso i mezzi di comunicazione (carta stampata, radio e TV, web ) e convegni;-----\*intende ottimizzare i livelli di assistenza domiciliare e residenziale (Hospice) ai malati terminali, collaborazione di operatori professionali e volontari che saranno questi ultimi formati per svolgere i compiti di accompagnamento e accudimento:-----ACCOMPAGNAMENTO comprende tutte quelle attività svolte al fianco degli ammalati e delle famiglie, nelle quali è preponderante il rapporto umano, l'affetto e la comunicazione; ACCUDIMENTO è comprensivo di tutte le attività che, seppur non di tipo medico o infermieristico, hanno a che vedere con il rapporto fisico del malato, con le sue funzioni vitali, con la sua malattia;-----\* potrà comunque compiere tutti gli atti e le attività ritenute necessarie od utili al raggiungimento dei suoi

\* 1 od . stes L'As del inte guel alle crit nel indi cui L'As del attr cont le : prin con SOCI ART. L as pres asso Í vc per comu prop L'at modo rimb sost mass appo Sono L'As info dell civi ART. L'as di escl funz spec In

nell

cent

stab

scor

ed è quali attie empre sici, della riali ----ari e due zione ice", irata è in che nento comma nente inali ative tutta adini lio e re e la

che

i di

e al

one:

eppur

e con

tali,

\_\_\_\_

ività

suoi

\* l'Associazione intende collaborare con altre associazioni od enti aventi scopi e finalità affini allo spirito della stessa.-----L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 117/2017 e Lgs. n. successive modifiche integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.-----L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice Settore, anche attività del Terzo di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.----SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO-----ART. 5) VOLONTARI----Zassociazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.----í volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.-----L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.------ART. 6) LAVORO RETRIBUITO-----L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. ----ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati mell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari conformemente a quanto

scopi, nel rispetto delle leggi vigenti; -----

- 3 -

stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.-----

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non
può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge
Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone
fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento
esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;-
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
La partecipazione alla vita associativa non potrà essere
temporanea
Le organizzazioni private partecipano nella persona di un
loro rappresentante
ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta
l'elettorato attivo e passivo/
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere
permanente, e può venir meno solo nei casi previst
dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio.
Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci
dell'Associazione
Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci
da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto
nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali
ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al
Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con
l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone
giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza,
indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al
presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione
deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il
Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le
attività di interesse generale svolte. La deliberazione di
ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati
degii associati

- 4 -

sess doma In

I=:

ART. I s asso all'

daşl La Frev

moro L'ad fina

all' quel

estl L'as Inte

dovz adeg effe alme

La Dire assc dell

obbl per pres

9 de I sc a.

St p:

ma ir ta Le

magg deci qual

, non rsone po di re al i di mento : che ---one; erni. ssere li un porto petta ttere vist! ocio. tale mente soci ---soci voto dello rgani e al e con ---rsone lenza, iali. i al iali. zione . Il non e le ne di libro

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo .----ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA----sono tenuti al pagamento della quota annuale di I soci, stabilita dal Consiglio Direttivo, associazione, all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.------La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.-----L'adesione all'Associazione non comporta obblighi finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.-----ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO-----16 status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione. ------L'associato può sempre recedere dall'associazione. intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima.-----La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio in caso di mancato versamento della quota Direttivo associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.-----I soci sono espulsi per i seguenti motivi:-----quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;----quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. ---Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva

convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.-----ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----Gli organi dell'Associazione sono:-----L'Assemblea dei Soci;-----Il Consiglio Direttivo;------Il Presidente;-----Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.-----Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA-----L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è deliberativo dell'Associazione.----All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017-----All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;----b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;----c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;----d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;----f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;----g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.-----All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:----h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione; ----i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.-----La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti

- 6 -

l'ap chii cons dell

L'As

all"

dell

dell

ART.

- "

Del

volt fat: 1/1: 1/3 cont

I'As

125.

a si es si e

dag: ART. Per all' Cias alt:

all' Cias ad : Ne gli

L'As cont aver alms

cosi L'a: pre: pri:

asso L'A:

per deva suca

ART

14.4

all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.-----ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI-----L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.------L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo controllo.-----L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire A\$2¢mblea.------Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.-----ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE DELL' ASSEMBLEA SOCI-----Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.------Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.-----Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. -----L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.-----L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.----L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare 10 scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.-----ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO-----

- 7 -

----

e (al

li di no in comma

salvo ntate

della

rgano

o di della/ i nei ilito

ti:-

vo e

ività

ci;--degli
nei

----i dai

tione sia

zione ne o

dello

nanu,

punti

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a
scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un
decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la
votazione avviene a scrutinio segreto
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del
voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del
codice civile
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sei
ed un massimo di dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea
fra i soci, e resta in carica per tre esercizi
I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di
dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene
cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto
rimane in carica fino alla successiva assemblea che può
ratificare la nomina
Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad
individuare le relative cariche al momento delle elezioni,
nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i
suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario
e/o il Tesoriere
ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta
Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo
ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza
semplice.Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più
dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo :
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo
Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei
soci;
b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere
inerenti all'attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti,
dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento
riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci
(salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
g. determina l'ammontare delle quote annue associative e
le modalità di versamento;
h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e
ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto

al: i. da: j. al: ART. Il ' rit€ magg mes: La Dire pre: esse Il dal ART A. rapi pre: gest cas man. AN al com cas anc.

tal Dir Il ne

il l'o rif ART

Il del ass

cur Il con

con in ART

ric fac col

alle attività di interesse generale;-----o a ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati o un dal Presidente;-----i, la svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.---o del ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO----del Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre i sei mesi.----mblea avverrà nelle ----La convocazione forme che Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un o di preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà viene essere convocato anche telefonicamente. ----eletto Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, : può dal Vice Presidente.-----ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE----to ad Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale ioni, rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli fra i presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla tario gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.----AN Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle i zirettive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, o, in al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in compiuta, a dei casi eccezionali di necessità 'e urgenza il Presidente può ranza anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in più caso deve contestualmente convocare il iti o Direttivo per la ratifica del suo operato. -----Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica dallo l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la a dei riforma ove se ne presenti la necessità.---a; --ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE-----Segretario ızione cura l'attività dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e genere \_\_\_\_ cura la corrispondenza dell'associazione.----Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la .enti, conservazione della relativa documentazione, tiene i registri .mento contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione \_\_\_\_ in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.----soci ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO---------L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ive e ricorrere dei requisiti previsti dalla facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo se, e collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due

spetto

il

Consiglio

amministrativa

legge

supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. -L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.---L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.----I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----L'Organo di Controllo: ------ vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; --- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore – esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.-----Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017-----PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-----ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE-----Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: ----a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;-----eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio: Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:----a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;----b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;----c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;----d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;----e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;-

237

736

1990

1

ART

-

2270

5.5

1 1

TIT

TIB

SCR

LET

I

Z"E

\* T -

===

---

AL ...

557

\* \_ \_

---

7 -

alt

Con L'A

fac la

215

200

SCC BCC

tre

dal chi

dal

cie. e, nel L.----:ratico 2 del pplica tra le Codice uisiti e sul ne con ualora ativo, ito; -on sia .e dei visore ed i ito si . Lgs. ed è prietà za di sono ıli e \_\_\_\_ asciti \_\_\_\_ anismi ızioni he e .liare ici;-

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;----g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti alle Organizzazioni di volontariato normativa vigente;----h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.-----ART. 25) INTRASMISSIBLITA' QUOTA ASSOCIATIVA-----Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili trasmissibili.----SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO-----ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI----Ître alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti agli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, 'Associazione tiene i seguenti libri sociali: -----\*Libro degli associati;-----\*Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;------\*Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;----\*Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;----\*Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo .--Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.----I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.-----ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE----bilancio dell'Associazione, comprendente sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.------Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e

Decr norm 266/ lorc iscr Assi FIRM ANTO GIUI

degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.----bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-----ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI------Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.-----SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE-----ART. 29) LO SCIOGLIMENTO-----Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS------In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.------Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è

## DISPOSIZIONI FINALI------

## ART. 31) RINVIO E NORME TRANSITORIE-----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché nel regime transitorio d'istituzione del Registro Unico degli enti del Terzo Settore, le norme in materia di Onlus con particolare riferimento al D.lgs 460/2017.

In considerazione dei termini imposti dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore- Decreto Legislativo 117/2017, le norme del presente statuto imposte dal citato

e che ico e delle oventi essere lancio beni, delle unico \_\_\_\_ ---nuale, ccolta zioni, entro ito e mezzo :e, le zioni, uzione i soci degli .na di e gli one è je, ad

sitivo D.Lgs.

atuto,
azioni
o dal
terzo
e, dal
uzione
me in
D.lgs
---101,
ativo
citato

Copia fotostatica conforme all'originale che si compone di n. <u>Quatro</u> fogli per n. <u>sedi cl</u> facciate che si rilascia per uso <u>di parte</u>

Assist il 14 dicembre 2020

Dott.ssa GIULIA PETTINACCI - Notaio

